



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.21

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015.

L'anno **Duemilaquindici** addì **tredecim** del mese di **Agosto**, alle ore **17.50**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Vice Segretario Generale **Dott.ssa Beatrice Napolitano**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Maria Silella	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi		SI
5	Era Rocco	SI		14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Peppino Pignataro	SI		15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Francesca Dorato	SI		16	Serafina Astorino	SI	
8	Serena Carrozzino	SI		17	Francesco Battaglia		SI
9	Vincenzo Dario D'Atri	SI					

PRESENTI N.15

ASSENTI N.2

Si da atto che prima della votazione del presente punto è entrato in aula il Consigliere Pignataro – Presenti 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore alle Finanze, **Dott.ssa Giovanna Leonetti**;

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri comunali **Santagada**, del **Sindaco Lo Polito**, dei **Consiglieri Di Gerio, Massarotti, D'Atri, Guaragna, Lo Prete, Rubini e Dorato**, tutti meglio sinteticamente riportati nel precedente verbale n.19, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segretaria Generale.

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, previa istruttoria effettuata dal Settore competente;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Dipartimento Amministrativo Finanziario

Proponente Dirigente Dott.ssa Beatrice Napolitano

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante <<*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*>>, ai commi da 639 a 704 dell'art.1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art.1, comma 702, della legge n.147 del 2013 stabilisce che «resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», secondo cui il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- per quanto attiene all'imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013 fa salva la disciplina dettata per la sua applicazione;
- la disciplina dell'IMU è stata comunque oggetto di ripetuti interventi legislativi che ne hanno mutato alcuni elementi significativi, in particolare dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5;
- la medesima legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013) introduce alcune modifiche di carattere sostanziale nella disciplina dell'imposta municipale propria, di cui in particolare si richiama:
- l'articolo 1, comma 707, della legge n.147 del 2013, che modifica l'articolo 13, commi 2, 5 e 10, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

- l'articolo 1, comma 708, della legge n.147 del 2013 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011;
- l'articolo 1, commi 719 e 721, della legge n. 147 del 2013 introduce specifiche disposizioni per gli enti non commerciali riguardo le modalità di invio della dichiarazione e di versamento dell'imposta;

Richiamato

- l'art.1, comma 677, della legge n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art.1, comma 1, lett.a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che *<li comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011>;*
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*
- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Visto l'art. 2, del D.L. 31.8.2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124, che ha introdotto l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;

Visto l'art. 1, comma 679 della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di Legge relativi alle aliquote medesime di TASI ed IMU per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a specifiche condizioni di legge;

Visto il D.M. 28 novembre 2014, "Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";

Visto il decreto legge 24.1.2015, n. 4, convertito con modificazione dalla Legge 24.3.2015, n. 34 recante "misure urgenti in materia di esenzione IMU" con il quale il Comune di Castrovillari è stato classificato tra i Comuni Montani e, pertanto, i terreni agricoli non sono soggetti ad IMU;

Considerato che:

- nell'esercizio della predetta potestà regolamentare, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), comprendente al capitolo I la disciplina generale della IUC, al capitolo II la disciplina relativa alla componente IMU, al capitolo III la disciplina relativa alla componente TASI e al capitolo IV la disciplina relativa alla componente TARI;
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione del testo sul sito informatico, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Evidenziato che:

- l'attuale complesso quadro normativa di riferimento ha introdotto una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;
- in particolare, le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111 e nel decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del «patto di stabilità interno» miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziari cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;
- l'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ha previsto una ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di riequilibrio per ciascun Comune, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU;
- inoltre la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha disposto la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio istituendo il «fondo di solidarietà comunale», alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni, da ripartire con modalità fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introducendo ulteriori elementi di incertezza sulla distribuzione delle risorse disponibili;

- infine questo Ente ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 5 agosto 2013 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione - Approvazione modifiche apportate a seguito della richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, e richiesto contestualmente l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267, impegnandosi ad applicare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali è necessario determinare e confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 6,00 per mille** (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- **ALIQUOTA 10,60 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)
- **ALIQUOTA 10,60 per mille** (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

Rilevato che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2015, che presuntivamente ammonta ad euro 3.400.000,00;

Ritenuto, pertanto, confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU vigenti nell'anno 2014;

Precisato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (IUC), si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima L. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, dapprima differito al 31.03.2015, poi al 31.05.2015, è stato ulteriormente differito dal D.M. 13.05.2015, emanato dal Ministero dell'Interno (pubblicato nella Gazz. Uff. 20.05.2015, n. 115), al 30 luglio 2015;

Visto l'art.52 del d.lgs.5 dicembre 1997, n. 446;

Visto il d.lgs.30.12.1992,n. 504;

Visto il d.lgs. 14 .3. 2011, n. 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante <<Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente>>;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 8 del 09.09.2014, concernente la determinazione, per l'anno 2014, delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto da/1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000; n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (<<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento>>);

Visto il comma 8, lett. g), dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla presente deliberazione, di cui ai modelli allegati:

-si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestate la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

- si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile come da allegato modello ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto vigente regolamento di contabilità;

***Si propone** al Consiglio Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:*

1. Di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

> **aliquota pari al 6,0 per mille**, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle suddette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono considerate e/o assimilate abitazioni principali le unità immobiliari di cui al comma 5 lett. a) e 6 lett. a) e c) dell'articolo 10 del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC), componente IMU;

- **aliquota pari al 10,60 per mille**, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D, immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014;

- **aliquota pari al 10,60 per mille** per tutti gli altri immobili, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1, co. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve restando le riduzioni ed esenzioni stabilite per legge.

2. **Di dare atto** che le suddette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
3. **Di dare atto** che non sono previste aliquote ridotte per la fattispecie di cui all'articolo 14 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente IMU, e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
4. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del di Consiglio Comunale, n.3 del 29/07/2014;
5. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti:
dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011 come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;
6. **Di precisare**, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;
7. **Di stabilire**, in conformità alle leggi vigenti, per l'anno 2015 le seguenti scadenze di versamento per l'IMU:
 - 16 giugno 2015, rata di acconto;
 - 16 dicembre 2015, rata a saldo.
8. **Di fissare** che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 9.7.1997, n. 241 (mod F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
9. **Di demandare** al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI ogni conseguente e consequenziale adempimento;
10. **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI e al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio .

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario
F.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: **n.15**

Favorevoli **n.11**

Contrari **n.4** (*Massarotti, Guaragna, Astorino e Santagada*)

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

> **aliquota pari al 6,0 per mille**, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle suddette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono considerate e/o assimilate abitazioni principali le unità immobiliari di cui al comma 5 lett. a) e 6 lett. a) e c) dell'articolo 10 del regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC), componente IMU;

> **aliquota pari al 10,60 per mille**, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D, immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014;

> **aliquota pari al 10,60 per mille** per tutti gli altri immobili, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve restando le riduzioni ed esenzioni stabilite per legge.

2. Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

3. Di dare atto che non sono previste aliquote ridotte per la fattispecie di cui all'articolo 14 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente IMU, e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.3 del 29/07/2014;

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti:

dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L n. 214 del 2011 come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;

6. Di precisare, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

7. Di stabilire, in conformità alle leggi vigenti, per l'anno 2015 le seguenti scadenze di versamento per l'IMU:

- 16 giugno 2015, rata di acconto;

- 16 dicembre 2015, rata a saldo.

8. Di fissare che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 9.7.1997, n. 241 (mod F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;

9. Di demandare al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI ogni conseguente e consequenziale adempimento;

10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;

11. Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI e al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio .


Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, *all'unanimità di voti*, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO

F.to - Beatrice Napolitano -

IL PRESIDENTE

F.to - Piero Francesco Vico -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Responsabile del Settore Urbanistica

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addi 17-7-2015


Il Responsabile Servizio/Procedimento

Antonio Albano

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dot. Stefano Stagnitano
Responsabile Settore

Stefano Stagnitano

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 21 del 13-8-2015



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE di regolarità contabile.

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addi 17.07.15

Il Responsabile del Procedimento

SERVIZIO DI RAGIONERIA
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Resp. Raffaele Girotta

Il Dirigente del Dipartimento
Il ~~Dirigente~~ ~~Dipartimento~~ ~~Amministrativo Finanziario~~
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il**21 AGO. 2015**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data ..**21 AGO. 2015**....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Mossò Comunale
Giuseppe Barlotta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 21 AGO. 2015



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

- Beatrice Napolitano -